

Allegato "B" rep.12934/racc.8441

Verbale Assemblea Straordinaria COTRAL S.p.A. del 15 dicembre 2023.

STATUTO DELLA SOCIETA' "COTRAL S.p.A."

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

La società è denominata "COTRAL S.p.A.".

COTRAL S.p.A. è una società per azioni di diritto privato a partecipazione integralmente pubblica costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica, ed è pertanto soggetta alle relative disposizioni. COTRAL S.p.A. opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell'*in house providing*, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo.

ARTICOLO 2) SEDE SOCIALE

La società ha sede nel Comune di Roma.

L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere, con osservanza delle disposizioni vigenti, succursali, agenzie, sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze.

La direzione della società potrà essere fissata anche fuori della sede sociale.

ARTICOLO 3) OGGETTO SOCIALE

3.1 La società ha per oggetto:

- a) la gestione e l'esecuzione del servizio di trasporto pubblico nel territorio regionale del Lazio con qualsiasi modalità;
- b) l'esercizio di eventuali prolungamenti e derivazioni del

servizio nonché le coincidenze e le interdipendenze con i servizi di zone limitrofe;

c) lo svolgimento di qualsiasi servizio ed attività anche commerciale, funzionale o comunque sussidiaria, correlata, connessa, complementare od affine al servizio di trasporto ed alla mobilità in genere, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1) servizio di noleggio;
 - 2) servizio di trasporto scolastico;
 - 3) servizio di trasporto disabili;
 - 4) servizi di pubblicità sui mezzi e sugli impianti fissi;
 - 5) manutenzione e riparazione di automezzi;
 - 6) impianto e gestione di depositi;
 - 7) progettazione, realizzazione utilizzazione e commercializzazione di sistemi informativi per la mobilità;
 - 8) gestione autostazioni;
 - 9) ogni altra attività connessa e/o afferente alle precedenti;
- d) svolgimento di attività amministrative, di studio e ricerca, di progettazione, di formazione e consulenza nel settore del trasporto pubblico ed in generale della mobilità;
- e) gestione di reti e di infrastrutture destinate al servizio di trasporto pubblico;
- f) gestione di servizi ausiliari della mobilità.

3.2 La società è tenuta a realizzare e gestire la parte prevalente delle attività di cui al comma precedente in favore

dei soci. La Società è tenuta ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3.3 Se conforme a quanto prescritto per il mantenimento del requisito del controllo analogo, nei limiti di cui all'articolo 2361 cod.civ., e nel rispetto sia dei precedenti commi che delle disposizioni legislative vigenti applicabili alle società a partecipazione pubblica nonché delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo la società può acquisire partecipazioni, anche di minoranza in società o imprese aventi oggetto analogo o affine al suo. La società può altresì coordinarsi, consorzarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività ed, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.

3.4 La società può svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario; mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale ad esclusione di tutte quelle attività vietate.

3.5 La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati,

concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 4) DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria una o più volte.

ARTICOLO 5) - DOMICILIO

Per i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 6) - CAPITALE E AZIONI

6.1 La società è a capitale interamente pubblico. Il capitale sociale è di E. 50.000.000 (cinquantamiloni) ed è diviso in 50.000.000 (cinquantamiloni) di azioni ordinarie aventi tutte parità di diritti, prive di indicazione del valore nominale.

6.2 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari, sono esclusivamente nominative, sono indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista comporta di per sé l'adesione al presente statuto.

ARTICOLO 7) OBBLIGAZIONI

La società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, può emettere obbligazioni ordinarie non convertibili nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 8) PATRIMONI DESTINATI

Su richiesta del socio che ne abbia interesse, deve essere

convocata l'Assemblea straordinaria per costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del Codice Civile quando ciò sia strumentale al miglior perseguimento dell'interesse generale.

ARTICOLO 9) FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle direttive in materia di esercizio del controllo analogo.

ARTICOLO 10) CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

10.1 Le azioni ed i relativi diritti di opzione sono liberamente trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici, società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e purché con il trasferimento non si alterino le condizioni di controllo analogo e i presupposti necessari per l'affidamento "in house" da parte degli enti partecipanti, salvo in ogni caso il diritto di prelazione degli altri soci all'acquisto delle azioni in proporzione alla propria partecipazione al capitale.

10.2 Il socio che abbia contrattualmente formalizzato la propria determinazione di trasferire ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni, diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società deve offrirli contemporaneamente in prelazione a tutti gli altri soci inviando l'offerta per conoscenza anche alla società. L'offerta deve

specificare il nome del soggetto o dei soggetti obbligatisi all'acquisto, la residenza, il corrispettivo convenuto negoziabilmente, le condizioni e le modalità di pagamento.

L'offerta è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

10.3 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta di cui sopra, comunicare la loro accettazione al socio offerente e contemporaneamente, per conoscenza, alla società.

L'accettazione dell'offerta è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e deve contenere l'espressione esplicita ed incondizionata della volontà di acquistare tutte le azioni, obbligazioni non convertibili, diritti di opzione o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società offerti, e ciò anche nel caso in cui l'offerta provenga congiuntamente da più soci. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, incluso convenzionalmente tra questi l'eventuale contraente l'acquisto, le azioni, le obbligazioni non convertibili, i diritti di opzione e gli altri diritti ad ottenere comunque azioni della società offerti vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

ARTICOLO 11) RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso è regolato dall'art.2437 c.c..

ARTICOLO 12 -ASSEMBLEA

12.1.L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge nonché su quelle previste dall'articolo 17 del presente statuto ai sensi del l'articolo 2364 del codice civile.

12.2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge ai sensi dell'articolo 2365 del codice civile.

ARTICOLO 13 - L'ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA

13.1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel Comune ove ha sede la società, salva diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo e purché in Italia.

13.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

13.3. L'Assemblea ordinaria, inoltre, è convocata in qualsiasi momento, l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o allorquando debba deliberare in ordine alle deliberazioni sulle materie di cui all'art.17 del presente statuto.

13.4. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta sia necessario per la trattazione degli oggetti ad essa riservati.

13.5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dell'Organo Amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

13.6. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.7. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata A.R. o a mano, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

13.8. Nell'avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione che non può mai avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 14 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

14.1. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

14.2. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società

abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

14.3. Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, purché il soggetto delegato non rivesta la qualità di amministratore, sindaco, revisore o dipendente della Società. E' consentito l'intervento in assemblea per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'assemblea tenuta in detto luogo;

(ii) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione nonché di ricevere o trasmettere documenti;

(iv) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

14.4. Coloro che intendono partecipare all'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente, dovranno comunicare alla Società contestualmente al deposito delle azioni, le

informazioni necessarie alla realizzazione del collegamento video.

14.5. In caso di partecipazione all'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente del presente articolo, la delega dovrà pervenire alla Società prima dell'apertura dei lavori assembleari.

14.6. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento all'assemblea.

ARTICOLO 15 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

15.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato in conformità alle norme vigenti, o in difetto dalla persona nominata dall'Assemblea.

15.2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dagli intervenuti.

15.3. La validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli artt.2364 e seguenti del codice civile.

15.4. I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

15.5. Nell'Assemblea straordinaria il Segretario dovrà essere un notaio.

Articolo 16) - ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 La Società è, di norma, amministrata da un Amministratore Unico nominato dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile.

La Società può essere inoltre amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, incluso il Presidente, nominati dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile, ove consentito dalla disciplina vigente, nel rispetto dei criteri normativi, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa.

La nomina e la revoca sono efficaci dalla data di ricevimento da parte della Società della comunicazione dei relativi atti di nomina o di revoca. La Regione Lazio tra i membri nominati può designare quello deputato a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali nazionali e regionali in tema di società a controllo pubblico.

16.2 La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è comunque effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri dell'Organo Amministrativo, nel rispetto della normativa statale e/o regionale vigente in materia. L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

16.3 Nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo

non devono sussistere le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile, nonché ogni altra causa di inconferibilità o incompatibilità prevista dalle norme statali e/o regionali vigenti in materia. L'incarico di componente dell'Organo Amministrativo non può essere conferito, tra l'altro, a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta o collaterale, di Consiglieri regionali o Assessori in carica al momento del conferimento dell'incarico. L'Organo Amministrativo adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando preventivamente idonee soluzioni operative.

16.4 Spetta all'Assemblea la determinazione del compenso di tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, ivi compresi quelli spettanti al Presidente ed all'Amministratore Delegato, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce all'Assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 2364, secondo comma del c.c., attraverso apposita relazione sulla remunerazione, sentito il Collegio Sindacale, in ordine alle politiche adottate in materia di retribuzione degli amministratori, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.

Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, laddove espressamente riconosciute all'atto della nomina. È fatto comunque divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

16.5 I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica al massimo per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti dell'Organo Amministrativo sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente dell'Organo Amministrativo la Regione Lazio provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art.2449 del Codice Civile.

16.6 Ai componenti dell'organo amministrativo, si applica la disciplina della *prorogatio* prevista dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

16.7 Non è prevista la carica di Vicepresidente.

ARTICOLO 17) - POTERI E COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della Società, secondo quanto stabilito nel presente Statuto e nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dalla Regione Lazio. In

particolare, deve considerarsi giusta causa di revoca dei componenti dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile, l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dal Socio Regione Lazio.

17.2 Al fine di favorire l'esercizio omogeneo e strutturato del controllo analogo, l'Organo Amministrativo è obbligato a chiedere, ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile, la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per l'attuazione delle principali decisioni a valenza strategica:

- approvazione di piani industriali o del business plan pluriennale;
- acquisti ed alienazioni di immobili, impianti, valori mobiliari, rami di azienda e affitti di rami d'azienda, nonché azioni e partecipazioni in organismi in qualsiasi forma costituiti (società, consorzi, fondazioni, associazioni, ecc.);
- stipula dei contratti di finanziamento di qualsiasi genere specie ed importo (contrazione di mutui e prestiti, consolidamento di debiti, emissione di strumenti finanziari ed altre operazioni di finanza straordinaria, scoperto di conto corrente, cartolarizzazioni e *leasing* in costruendo e *leasing* finanziario) nonché, più in generale, di operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi della disciplina normativa comunitaria e

nazionale;

- istituzione/destituzione della figura del direttore generale.

17.3. Previa specifica autorizzazione dell'Assemblea e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato e/o al Presidente del Consiglio di amministrazione individuando le facoltà attribuite e regolandone le modalità di esercizio.

ARTICOLO 18) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

18.2. Il Presidente può assumere anche la carica di Amministratore Delegato, nel rispetto di quanto disposto dall'art.17 comma 3 del presente statuto.

18.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si occupa di strategie globali, alleanze con terzi, joint ventures, in cooperazione con l'Amministratore Delegato, fermo restando l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio così come previsto dall'articolo 17 del presente statuto.

18.4 Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 19) DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o dall'Amministratore Delegato, o da un consigliere, o dalla maggioranza del Collegio Sindacale.

19.2 La convocazione è fatta almeno 3 giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante e-mail certificata o posta elettronica con conferma di lettura o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante e-mail certificata o posta elettronica con conferma di lettura o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno ventiquattro ore prima della data fissata per l'adunanza.

19.3 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di due membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

19.4 Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

19.5 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito

qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

19.6 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato o dal consigliere più anziano di età.

19.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 20) POTERI DI RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società anche in giudizio spetta all'Amministratore Unico/Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze a quest'ultimo delegate.

ARTICOLO 21) COLLEGIO SINDACALE

21.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento anche in considerazione delle direttive regionali.

21.2 Il Collegio sindacale, sulla base di specifiche direttive regionali, vigila sull'osservanza del rispetto degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, fissati dalla Regione Lazio.

21.3 Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi

e due supplenti nominati dalla Regione Lazio ai sensi dell'art.2449 del Codice Civile. La composizione del Collegio, anche con riferimento ai due sindaci supplenti, deve assicurare il rispetto del criterio di equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalla normativa statale e/o regionale vigente in materia.

21.4 Spetta all'Assemblea, all'atto della nomina, la determinazione del compenso di tutti i componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o altri compensi variabili ai componenti del Collegio Sindacale.

21.5 Nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale non devono sussistere le cause di ineleggibilità, decadenza, o incompatibilità previste dalle norme statali e/o regionali vigenti in materia. L'incarico di componente del Collegio Sindacale, non può essere conferito, tra l'altro, a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta o collaterale, di Consiglieri regionali o Assessori in carica al momento del conferimento dell'incarico.

21.6 I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili nei limiti previsti dalle norme generali nazionali e regionali.

Ai componenti del Collegio Sindacale, si applica la disciplina della *prorogatio* prevista dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

21.7 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto, in conformità alle regole dettate all'art.14 del presente statuto.

ARTICOLO 22 - DIRETTORE GENERALE

22.1 L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri, anche di rappresentanza, ed il compenso nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia.

22.2 Il Direttore Generale, ove tale figura sia stata istituita, è individuato con procedure selettive e trasparenti fra soggetti che possiedono comprovate esperienze professionali nello specifico settore di riferimento ed un'adeguata esperienza dirigenziale non inferiore a cinque anni, maturata in organizzazioni pubbliche o private di significative dimensioni,

con autonomia gestionale relativa a processi di programmazione e pianificazione delle attività, verifica e rendicontazione degli obiettivi, organizzazione e gestione di sistemi di controllo interno, coordinamento e valutazione di risorse umane.

22.3 L'istituzione/destituzione della figura del Direttore Generale è sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

ARTICOLO 23) CONTROLLO ANALOGO

23.1. Le funzioni di controllo analogo sono svolte in conformità alla normativa statale e regionale vigente nonché alle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo.

23.2. L'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dall'Azionista unico Regione Lazio, costituisce, ai sensi e per l'effetto dell'articolo 2383 del Codice Civile, giusta causa di revoca dell'Organo amministrativo.

ARTICOLO 24) - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO

La Regione Lazio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, definisce, sulla base di specifiche direttive, un sistema di controllo analogo esercitato in modalità antecedente, concomitante e successiva.

ARTICOLO 25) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

25.1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti

nell'apposito registro, secondo quanto previsto dall'articolo 2409 bis c.c..

25.2. La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale: il revisore legale dei conti deve comunque effettuare uno scambio periodico di informazioni con il Collegio Sindacale.

25.3. Il conferimento dell'incarico al revisore dei conti è effettuato dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto disciplinato dalla vigente normativa nazionale e/o regionale in materia.

25.4. Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

d) trasmette gli atti ufficiali, che è tenuto a redigere, al Socio Unico;

e) si obbliga ad effettuare uno scambio periodico di

informazioni con il Collegio Sindacale;

f) si obbliga a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al Collegio Sindacale ed al Socio Unico.

Nell'attività di revisione legale deve essere inclusa l'attività di asseverazione delle partite debitorie/creditorie prevista dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

25.5. Il soggetto che esercita l'attività di revisione legale dei conti deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dalle normative vigenti in materia.

25.6. L'incarico di revisione legale ha una durata di 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

25.7 In caso di decadenza del revisore, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

ARTICOLO 26) BUDGET E BILANCIO DI ESERCIZIO

26.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del budget economico e del Bilancio di esercizio in

conformità alle prescrizioni di legge e nel rispetto degli obblighi di separazione contabile e delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo.

26.2. La ripartizione degli utili avverrà, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva ordinaria, sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale, in proporzione delle rispettive azioni possedute, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

26.3. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie, mediante speciali accantonamenti di utili.

26.4. La Società, essendo ricompresa nell'area di consolidamento del bilancio regionale, è tenuta a trasmettere alle strutture regionali competenti nei tempi richiesti tutti i dati e le informazioni necessari alla redazione del bilancio consolidato. La Società si impegna ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

ARTICOLO 27) OBBLIGHI DI TRASPARENZA E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La società assicura il massimo livello di trasparenza e di prevenzione della corruzione nel rispetto della normativa vigente e delle direttive regionali.

ARTICOLO 28) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

28.1. Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

28.2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo

scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

28.3. L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

28.4. Il liquidatore è sostituito o revocato nei modi e nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 29) NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e le norme statali e regionali, primarie e secondarie, applicabili in materia, con particolare riferimento a quelle in tema di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

F.to da: Amalia Colaceci, Dr. Giuseppe Trapani Notaio I.S.